



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot DVA – 2011 – 0023976 del 22/09/2011

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea
Servizio IV – Tutela e Qualità del Paesaggio*



Al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

p. c.

Alla Regione Emilia Romagna
Direzione Generale
Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa
Servizio Valutazione Impatto e Sostenibilità Ambientale
Via dei Mille, 21
40121 BOLOGNA

E, p.c. Al Gabinetto del Ministro

SEDE

04 SET. 2011



Prot. n. DG/PBAAC/34.19.24/..... del.....

28759

OGGETTO: Comuni: San Felice sul Panaro – Finale Emilia – Camposanto in prov. di Modena – Crevalcore in prov. di Bologna;
Intervento: Progetto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell'area di Rivara (Modena);
Richiedente: Soc.tà ERG Rivara Storage s.r.l.;
Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., artt. 21, 26 e 146 del D.lgs. n° 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO l'art. 6 della Legge del 8 luglio 1986, n. 349 di "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377 recante "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme

tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità" e successive modifiche ed interazioni";

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
Servizio IV – Tutela e Qualità del Paesaggio*

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137” e sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 7, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296” così come modificato dal DPR n. 91 del 2 luglio 2009, “Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali”, pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 164 del 17/07/2009;

VISTO il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 20 luglio 2009 concernente l’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione Centrale e Periferica del Ministero per i Beni e le Attività culturali;

CONSIDERATO che con Decreto del 09 novembre 2010 è stato conferito all’Architetto Antonia Pasqua Recchia l’incarico di Direttore generale della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. f) del D.P.R. 233/2007 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le attività Culturali”, questa Direzione Generale è competente ad esprimere la volontà dell’Amministrazione, in sede di conferenza di servizi (ai sensi dell’art. 14 comma 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i.) o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

VISTE l’istanza del 31.08.2009, con la quale la società ERG Rivara Storage S.r.l., ha richiesto la pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 c.m. dal D.Lgs. n. 4/08 relativa al Progetto di Stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell’area Rivara (Modena) ricadente nei comuni: San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Camposanto, Crevalcore, allegando lo Studio di Impatto ambientale, gli elaborati di progetto, la sintesi non tecnica e l’asseverazione del responsabile dello Studio di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione dell’avviso al pubblico sui quotidiani, ai sensi dell’art. 6 della legge 349/86 e dell’art. 5 del DPCM 377/88, risultava effettuata in data 01/09/2009 sui quotidiani “La Repubblica (ed. Nazionale)”, “Il Resto del Carlino (Modena)”, “La Gazzetta di Modena” e “L’Informazione di Modena”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. DG/PBAAC/USEGR/34.19.04/3849 del 23.09.2009, questa Direzione Generale ha richiesto alle competenti Soprintendenze territoriali, le proprie valutazioni di competenza sull’opera in questione nonché informazioni riferite alla situazione vincolistica delle aree interessate dal progetto;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta dalla Società ERG Rivara Storage, risponde alle richieste di chiarimento e di approfondimento espresse con parere dalla Commissione V.I.A. nel corso dell’assemblea Plenaria del 24 luglio 2007;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DSA-2009-0026948 del 12/10/2009, ha esaminato la procedibilità dell’istruttoria in ottemperanza su quanto richiesto dallo stesso Ministero con la nota DSA-2007-002214 del 3.08.2007 alla Società Independent Gas Management S.r.l., ora ERG Rivara Storage S.r.l.;

CONSIDERATO inoltre che, la Società ERG Rivara Storage srl è subentrata a tutti gli effetti ad Independent Gas Management srl nella titolarità dell’istanza per lo stoccaggio sotterraneo di Rivara;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea
Servizio IV - Tutela e Qualità del Paesaggio*

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Emilia Romagna, inviava il parere con nota n. 12861 del 24.11.2009, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. PBAAC/34.19.04/12008 del 27/11/2009 rilevando quanto segue:

"In relazione all'istanza in oggetto, vista la Relazione Archeologica allegata, nel constatare che la verifica preventiva da noi richiesta in una precedente nota contemplava:

- 1. il posizionamento dei siti archeologici noti sulla cartografia di progetto;*
- 2. una fotointerpretazione delle fotografie aeree già effettuate nella zona dell'impianto e dei tracciati dei gasdotti;*
- 3. una verifica ricognitiva nell'area dell'impianto e lungo i tracciati dei gasdotti e l'interferenza di questi con il tessuto della centuriazione di età romana.*

Considerato nella Relazione Archeologica è stato preso in esame soltanto il punto 1 fermo restando che le aree archeologiche segnalate non interferiscono con i lavori previsti, nel valutare che la Carta Archeologica, come desunta dallo spoglio delle notizie reperite in bibliografia, rappresenta lo stato attuale delle conoscenze ma non esaurisce il quadro delle possibili attestazioni archeologiche conservate nel sottosuolo, nel ribadire che è necessario ai fini della valutazione della potenzialità archeologica dell'area in esame eseguire i punti 2 e 3 della nostra richiesta, ciò premesso per le raccomandazioni o prescrizioni in fase esecutiva, le cui modalità scientifiche ed operative dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, si segnalano le seguenti esigenze:

- 1. indagini estensive nelle aree in cui è prevista l'asportazione di terreno vegetale e verifica contestuale di depositi archeologici conservati;*
- 2. scavo in estensione nelle aree dove è accertata la presenza di resti e strutture d'interesse archeologico. Lo scavo archeologico dovrà essere correlato dalla documentazione grafica e fotografica nonché della relazione preliminare e finale post scavo secondo le modalità che saranno fornite da questo Ufficio;*
- 3. lo scavo archeologico dovrà comprendere la realizzazione di alcune indagini archeobotaniche (pollini, flottazione di alcuni campioni di UUSS con determinazione di semi e carboni, qualche datazione radiocarbonica) mirate alla ricostruzione del paesaggio antico;*
- 4. si raccomanda inoltre di prevedere la conservazione di contesti di particolare rilevanza archeologica eventualmente scoperti durante i lavori, attraverso la progettazione e l'attuazione di specifiche opere di protezione e una valorizzazione dei rinvenimenti, anche tramite l'edizione degli scavi, che dovrà comprendere l'onere per l'inventariazione, la schedatura ed il restauro dei reperti da pubblicare, da effettuarsi in tempi tecnici da concordare.*

Le indagini archeologiche, a carico della committenza e senza alcun onere per questo Ufficio, dovranno essere condotte da personale specializzato in scavi archeologici sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza";

CONSIDERATO che con nota del 5 maggio 2011 la Società ERG Rivara Storage inoltra a questa Direzione Generale e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna copia della documentazione integrativa alla relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico relative



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
Servizio IV - Tutela e Qualità del Paesaggio*

alle aree di perforazione (piazzole di sonda) denominate "Rivara A" e "Rivara B" ai sensi dell'art. 95 del DLgs 12.04.2006, n. 163;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6683 del 16.05.2011, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, in relazione all'istanza in oggetto, viste le integrazioni alla relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, trasmesse dalla Società ERG, esprimeva parere favorevole alle opere in progetto con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- l'eventuale apertura del pozzo Rivara A corrisponde alla riapertura di un pozzo preesistente: non esiste dunque alcuna necessità di controllo archeologico;
- l'eventuale realizzazione del pozzo Rivara B deve invece essere preceduta da un sondaggio esplorativo preliminare. Il saggio stratigrafico dovrà essere realizzato, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, da personale specializzato senza alcun onere per questo Ufficio. A seguito dei risultati dell'indagine preventiva, questo Ufficio trasmetterà il proprio parere favorevole di competenza o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni;
- riguardo alle prove penetrometriche, se verrà utilizzato il metodo a dinamite (molto invasivo) si richiede la preventiva comunicazione dei tracciati previsti, perché questo Ufficio possa fornire le eventuali prescrizioni del caso.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, con nota prot. n. 0017487 del 14.12.2009, a seguito della documentazione integrativa inviata il 30.11.2009, comunicava quanto segue:

"L'area chiamata "di indagine" risulta essere molto vasta, a fronte di una localizzazione puntuale dei pozzi. Si richiede chiarimenti circa la dizione "di indagine", in quanto all'interno di tale area risultano presenti emergenze architettoniche, preesistenze dell'età del ferro, romana e rinascimentale. Esiste dunque la possibilità che i pozzi per le indagini sismiche possano interferire con tali aree di rispetto.

Circa l'idrografia, il progetto prevede la collocazione della piazzola Rivara "C" in prossimità del Canale Diversivo, dalla planimetria in scala la distanza risulta essere di circa 20-30 m., quali sono le misure di compensazioni e mitigazioni previste?

- *Si chiede che almeno le opere di cantierizzazione siano al di fuori della fascia di tutela dei corsi d'acqua e che ad intervento ultimato lo stato dei luoghi venga riportato allo status quo ante curando in particolar modo e, che lo sviluppo di chioma delle essenze ripiantumate sia equivalente dalle essenze sacrificate durante le fasi costruttive, e che le specie riproposte siano autoctone. Per gli attraversamenti dei corsi d'acqua con la tecnica dello spingitubo si richiedono gli stessi interventi mitigativi. Qualora si rendessero necessarie opere di regimentazione idraulica si esclude l'impiego a vista di cls.*
- *E' utile rammentare che ci si trova in un ambito paesaggistico detto "dei fossi di pianura", particolarmente delicato. Le caratteristiche morfologiche dei dossi hanno determinato nel tempo la disposizione delle infrastrutture e degli insediamenti, il rispetto quindi di questa particolare struttura territoriale garantisce quel mantenimento dell'identità locale, come valore meritevole di tutela;*
- *Così anche per l'aspetto della "centuriazione" anche questa antica testimonianza di insediamenti sul territorio.*
- *Circa i monumenti vincolati presenti sul territorio, si raccomanda che l'elenco fornito sia aggiornato con i dati della competente Soprintendenza, e riportati puntualmente sulle carte di analisi del territorio, in quanto trattandosi di una superficie pianeggiante con grande orizzonte*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
Servizio IV - Tutela e Qualità del Paesaggio

visivo, le interferenze di visibilità dell'intervento proposto con le emergenze architettoniche risultano più rischiose ed impattanti.

Per quanto riguarda il trattamento degli edifici delle piazzole e soprattutto degli edifici della centrale del gas, poiché questi manufatti, interrompono di fatto un paesaggio prevalentemente agricolo con volumetrie prettamente industriali, comportando una frattura "terra-fabbrica", si prescrive:

- *che le altezze siano moderate e differenziate, in modo da avere uno skyline meno impattante.*
- *Che le superfici dei prospetti vengano trattate con materiale/colori naturali che ne favoriscano l'inserimento visivo nel contesto agricolo.*
- *Che le coperture abbiano andamenti più usuali, legati più alle forme del territorio eventualmente studiare l'ipotesi di "tetti verdi" proprio alla fine di non sottolineare evidenti linee di frattura tra campagna e zona di intervento quasi come fossero dei dossi un po' più marcati.*
- *Studiare anche la possibilità dell'inserimento di specchi d'acqua all'interno delle piazzole, si ricorda che questa è zona di bonifica, quindi l'elemento acqua è caratteristico del paesaggio. Potrebbe essere anche di aiuto a processi di colonizzazioni dell'avifauna";*

CONSIDERATO che con nota dell'11 maggio 2011 la Società ERG Rivara Storage inoltra a questa Direzione Generale e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia la documentazione integrativa in risposta alle osservazioni e richieste formulate dalla stessa Soprintendenza in merito all'inserimento paesaggistico del progetto e alla revisione del progetto architettonico della centrale del gas;

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia con nota prot. n. 13718 del 12.09.2011 a seguito delle integrazioni inoltrate dalla Società ERG Rivara Storage, comunicava quanto segue:

"...Dalla documentazione pervenuta si rileva che sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari alla verifica di compatibilità dell'intervento con le caratteristiche paesaggistiche dell'area interessata dalla realizzazione del progetto in argomento, e così come richiesto da questa Soprintendenza.

Tale area di pianura è caratterizzata da vegetazione spontanea ed è relegata nella maggior parte dei casi alle aree marginali, di confine od alle sponde dei canali, così come tra l'altro evidenzia la relazione allegata all'istanza.

Gli atti pervenuti evidenziano che:

- *il gasdotto prevede la condotta interrata lungo tutto il percorso e gli attraversamenti dei corsi d'acqua sono previsti "applicando la tecnica di microtunnelling... e il ripristino della vegetazione e dei terreni con tecniche dell'ingegneria naturalistica";*
- *nelle aree interessate dal progetto " i dossi di pianura non sono percettibili da punti di osservazione posti al suolo e sono nascosti dall'aterrarsi delle culture, dalle infrastrutture e dagli insediamenti antropici e non esistono.. pertinenze centuriati né tracce di bosco planiziale";*
- *la piazzola di Rivara è prevista al di fuori dalla fascia di rispetto del canale Diversivo;*
- *per mitigare le recinzioni in cls delle aree dei pozzi, con altezza che varia da 100 cm a 130 e della "stazione di misura" è prevista la realizzazione di rilevati in terra dolcemente declinate dalla sommità dei muretti;*
- *la composizione generale degli edifici della Centrale del gas è stata rivista privilegiando soluzioni architettoniche in sintonia con i tratti caratteristici dell'ambito paesaggistico;*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee
Servizio IV - Tutela e Qualità del Paesaggio

- come elementi di mitigazione e compensazione vengono introdotte cortine di verde e di bosco. Tutto ciò considerato questa Soprintendenza non solleva obiezioni al progetto in argomento, resta inteso che durante gli interventi, per un migliore inserimento delle opere in programma nel territorio, ogni precisazione attinente l'impiego di materiali o alle definizioni delle opere di mitigazione andranno verificate attraverso un sopralluogo congiunto.

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le Antichità con note n. 4189 del 5 maggio 2011, e nota prot. n. 5483 del 16.06.2011, ha espresso il proprio parere ai sensi del DPR 233/2007 e s.m.i. concordando con i pareri espressi dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna con nota n. 19861 del 24.11.2009 e con nota prot. n. 6683 del 16.05.2011;

Questo Ministero, esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, in conformità con il parere istruttorio espresso dalle Soprintendenze territorialmente competenti ,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla la Società ERG Rivara Storage S.r.l. per il al Progetto di Stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell'area Rivara (Modena) ricadente nei comuni di San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Camposanto, Crevalcore, , nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri espressi dalle Soprintendenze di settore competenti per territorio come sopra riportati, concordando con le stesse Soprintendenze, prima dell'inizio dei lavori la predisposizione preventiva di ricognizioni di superficie su tutta l'area interessata dall'intervento, al fine di verificare la presenza di manufatti edilizi o archeologici che potrebbero essere danneggiati e la cui tutela potrebbe ostacolare la costruzione dell'impianto di stoccaggio. Inoltre, si prescrive che dovranno essere puntualmente eseguite opere di mitigazione che andranno verificate e valutate, attraverso un sopralluogo congiunto, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, al fine di un migliore inserimento delle opere in programma.

Resta comunque salvo l'obbligo di ottemperare alle disposizioni della vigente legge di tutela che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti, l'immediata sospensione dei lavori e la tempestiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica competente per territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Antonia P. RECCHIA)

Il Responsabile del Procedimento:
Arch. Annino Isola